




COMUNE DI MINEO

PROVINCIA DI CATANIA

Codice Fiscale N. 82001450871

Tel. 0933/989001 Fax 0933/980008



L'Area Servizi Tecnologici e per il Territorio

Vista l'istanza presentata dal Sig. Edoardo Mimmo Busacca, nato a Ficarra il 20.08.1960 (C.F.: BSC MMM 60M20 D5690), nella qualità di amministratore di Agenzia Europa S.n.C. con sede legale a Messina in Via Garibaldi n. 268, con oggetto: "Prat. N. 661 ccia 121130 P.Iva 01649620836", assunta agli atti di questo Comune in data 23.11.2009 al n. 16390 di prot.;

Visti gli elaborati tecnici del P.R.G. vigente di questo Comune approvato con D. Dir. N. 829 del 18.10.2002 dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

Vista la nota n. 1018 del 14.04.2008, assunta al Ns. prot. n. 10746 del 17.04.2008, della Soprintendenza ai BB.CC. ed AA. di Catania inerente la trasmissione della carta delle aree di interesse archeologico;

Vista la Determinazione Sindacale n. 35 del 23.08.2007 di conferma dell'attribuzione delle funzioni di responsabili d'Area;

Visto l'art. 18 della L. 47/1985 ed il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;

A T T E S T A

Che le particelle n. 90, 114, 115, 116, 117, 118, 132 e 133 del foglio di mappa n. 50; site nel territorio di Mineo, ricadono in zona:

- "E1" (Aree destinate a Verde Agricolo) nel P.R.G.:

PRESCRIZIONI URBANISTICHE

Sono ammessi costruzioni connesse alla conduzione del fondo ed alla produzione agricola (magazzini, depositi, celle frigorifero, cisterne, pozzi, depositi per attrezzi e lavorazione di prodotti, allevamenti e relative attrezzature).

E' ammesso l'uso dei fabbricati esistenti ai fini agrituristici. Nell'ambito della zona possono essere destinate ad uso turistico e/o stagionale anche a titolo principale, parte dei fabbricati adibiti a residenze e non.
Densità fondiaria: 0,03 mc/mq.;

Altezza massima: ml. 8,00

Eventuali volumi interrati non possono eccedere la superficie massima coperta del manufatto edilizio emergente fuori terra.

Numero massimo di piani: 2

Distanza dal margine stradale: secondo le norme del D.M. 1 aprile 1968 sulla distanza minima a protezione del nastro stradale, da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati.

Distanza minima tra fabbricati: ml.15,00.

Distanza minima dai confini: ml.7,50.

E' ammessa la costruzione sul confine in aderenza.

Valgono le agevolazioni previste dall'art. 22 della L.R. 71/78.

Tra le risorse naturali della zona da sfruttare artigianalmente va inserita la anidride carbonica.

Il presente si rilascia a richiesta dell'interessato in carta resa legale per uso ove convenga.-

Mineo, li 24 NOV 2009

Rif. UTC: 387

Il Responsabile Area Servizi
Tecnologici e Territorio
(Arch. Marcello Zampino)

